

# **TI\_GERICHTE 12.2022.88 vom 6. September 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-09-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2022.88](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.88)

FR: TI\_GERICHTE 12.2022.88 du 6 septembre 2022

IT: TI\_GERICHTE 12.2022.88 del 6 settembre 2022

## **Regeste**

Lacune organizzative di una SA; blocco societario ("Pattsituation"), commissariamento e scioglimento della società; rappresentanza della società o degli azionisti, capacità processuale e facoltà di rappresentanza

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili mediante appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). La presente fattispecie ha per oggetto una decisione finale e un valore litigioso pacificamente superiore a fr. 10'000.- (e corrispondente in concreto a fr. 100'000.-, v. consid. 9), sicché tali condizioni sono adempiute. Il gravame, tempestivamente inoltrato nell'ambito di una procedura sommaria entro il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, è pure tempestivo (art. 250 lett. c n. 6 e 314 cpv. 1 CPC).

### **E. 2**

Quale ulteriore presupposto processuale, da esaminare d'ufficio dal giudice in ogni stadio della causa (art. 59 e 60 CPC), occorre chinarsi sulla legittimazione alla rappresentanza contrattuale dell'avv. PA 1, quale aspetto della capacità di postulazione e della capacità processuale.

### **E. 3**

Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo (art. 68 cpv. 1 CPC). Ciò presuppone il valido conferimento di un mandato. Qualora a conferire il potere di rappresentanza sia una persona giuridica, è necessario che le persone firmatarie della procura siano legittimate ad agire in tal senso in nome e per conto della società. Il giudice deve verificare d'ufficio la legittimazione del rappresentante e dunque la sua capacità di stare in lite, accertando in particolare l'esistenza di una procura (art. 68 cpv. 3 CPC), che dev'essere chiara, inequivocabile, speciale e attuale. Dalla medesima deve in particolare emergere in modo chiaro l'effettiva volontà di una parte di stare in lite nei confronti di una determinata controparte nell'ambito di una determinata fattispecie. In caso di omissione (nel produrla agli atti oppure nel firmarla), oppure ancora qualora il giudice nutra dei dubbi sull'effettivo conferimento della procura, sul suo contenuto o sulla sua estensione, quest'ultimo deve sollecitare i necessari chiarimenti e/o impartire alla parte un termine per sanare il vizio (art. 132 cpv. 1 CPC), anche mediante una ratifica a posteriori, se la lacuna è frutto di un errore e non di un agire deliberato. Altrimenti, gli atti eseguiti dal patrocinatore sprovvisto della capacità di rappresentanza devono essere dichiarati irricevibili (STF 5A\_460/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 3.3.2, 4D\_2/2013 del 1° maggio 2013 consid. 3.1,

5A\_15/2009 del 2 giugno 2009 consid. 4.1; IICCA del 13 agosto 2018, inc. 12.2016.70, consid. 2.2.1; Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, II a ed., Vol. 1, n. 28, 32 seg. e 40 seg. ad art. 68 CPC).

#### **E. 4**

Nel caso concreto, l'avv. PA 1 ha inoltrato un appello in nome e per conto di AP 1. Dopo essere stata invitata a chiarire la sua facoltà di rappresentanza mediante produzione della relativa procura, la medesima si è come detto limitata a presentare anche in questa sede la procura sottoscritta in data 19 novembre 2021 da R\_\_\_\_\_ e C\_\_\_\_\_. La questione volta a sapere se essi, in quel momento, potessero validamente rappresentare la società (segnatamente alla luce delle problematiche societarie sopra evidenziate), non necessita di essere approfondita, per i motivi che seguiranno.

#### **E. 5**

In primo luogo, detta procura risulta conferita a titolo personale dai due azionisti, e non menziona in alcun modo un agire di questi ultimi in rappresentanza della società. D'altronde, come peraltro già evidenziato dai due azionisti di minoranza in primo grado (scritti 26 febbraio 2022 e 10 marzo 2022) e in questa sede (risposta all'appello 3 agosto 2022), l'avv. PA 1 è intervenuta nella procedura indicando di patrocinare i due azionisti di maggioranza e non la società (v. ad esempio i suoi scritti del 19 novembre 2021, 10 dicembre 2021 e 15 giugno 2022). Già questo conduce a negare la facoltà di rappresentanza della patrocinatrice. Ciò indipendentemente dal fatto che il Pretore l'abbia in prima sede impropriamente indicata quale patrocinatrice di AP 1 per poi evidenziare, nel dispositivo n. 7 della decisione impugnata, la sua rappresentanza in favore degli azionisti di maggioranza, distinzione fondamentale di cui un avvocato avrebbe dovuto tenere conto.

#### **E. 6**

In secondo luogo, come sopra riassunto, la procedura innanzi al Pretore è stata avviata a fronte di una situazione di palese blocco societario ("Deadlock" o "Pattsituation") dovuto alla contrapposizione fra i due azionisti di maggioranza e quelli di minoranza, che impossibilitava l'agire del consiglio di amministrazione (oltretutto non composto correttamente per il mancato ossequio dell'art. 718 cpv. 4 CO). Ciò già escludeva la possibilità per il CdA di esprimere la volontà societaria nonché la possibilità per un legale di rappresentare una parte dell'azionariato e al contempo la società (per il concreto rischio di un conflitto d'interessi) e ha condotto, in data 28 dicembre 2021, alla nomina dell'avv. PI 1 quale commissario come pure alla cancellazione dal Registro di commercio di R\_\_\_\_\_ quale amministratore unico. Ne deriva che AP 1, nel periodo che qui interessa, poteva essere validamente rappresentata solamente dal suo commissario, come dal medesimo correttamente evidenziato nelle sue osservazioni all'appello. In una simile situazione, qualsiasi eventuale procura originariamente conferita in nome e per conto della società avrebbe in ogni caso perso attualità, laddove gli azionisti, direttamente interessati dalla procedura in questione e dal suo esito, erano invece senz'altro legittimati a parteciparvi in proprio nome (DTF 142 III 629).

#### **E. 7**

Per tutti questi motivi, l'avv. PA 1 difetta della facoltà di rappresentanza di AP 1. Ne discende che l'appello da lei (intenzionalmente) presentato per conto della medesima non è sorretto da una valida procura. Anche una ratifica a posteriori dell'atto è da escludere, dal momento che l'avv. PI 1, con le sue osservazioni 9 agosto 2022, si è fermamente opposto

all'impugnativa, postulando la conferma della decisione di primo grado. Di conseguenza, l'appello dev'essere dichiarato irricevibile.

#### **E. 8**

La conferma della decisione di prima sede rende priva d'oggetto la richiesta del commissario di essere sollevato dal proprio mandato. Quanto al suo onorario, con la decisione impugnata (dispositivo n. 3) il Pretore l'ha invitato a presentargli la sua nota finale per approvazione, laddove la questione esula dalla presente procedura di appello. Tenuto conto del suo ruolo quale unico rappresentante della società, questa Camera ritiene di assegnargli, in equità, un'indennità per il dispendio causatogli dalla partecipazione alla procedura, alla luce del suo interesse a prendere posizione e del suo coinvolgimento nelle varie tematiche oggetto d'impugnativa. Parimenti vengono riconosciute ripetibili agli azionisti di minoranza quali parti accessorie, che si sono fatti patrocinare da un legale e sono direttamente interessati dall'esito del giudizio (DTF 142 III 629 consid. 2.1 e 2.3.7).

#### **E. 9**

L e spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale di AP 1 risultante a registro di commercio (STF 4A\_315/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2 e 4A\_278/2010 dell'8 luglio 2010 consid. 6; ICCA del 29 ottobre 2019, inc. n. 12.2019.71) e seguono la soccombenza (art. 106 CPC) . Nel caso di specie, non giustificandosi un aggravio delle spese a carico di AP 1, la quale non ha mai espresso la volontà di appellare la decisione di primo grado, le spese devono forzatamente essere poste a carico dell'avv. PA 1 (art. 106 cpv. 3 e 108 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 9 cpv. 1 e 13 LTG e visto il tema limitato della presente decisione, possono essere contenute in fr. 1'000.-. Considerati il dispendio di tempo e l'esito del giudizio (v. art. 13 RTar), l'indennità attribuita all'avv. PI 1 viene quantificata in fr. 800.- e quella spettante agli azionisti di minoranza in complessivi fr. 2'000.-. Per questi motivi, richiamati, per le spese, gli art. 106 e 108 CPC, la LTG e il RTar, decide: I. L'appello 30 giugno 2022 dell'avv. PA 1 è irricevibile . II. Le spese processuali d'appello di fr. 1'000.- sono a carico dell'avv. PA 1, che rifonderà all'avv. PI 1 fr. 800.-, e a P\_\_\_\_\_ e L\_\_\_\_\_ complessivi fr. 2'000.- a titolo di indennità di secondo grado. III. Notificazione: - - - -  
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio- Sud Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).